

R.G. 223-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 223-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 22.11.2024 da RUSSO ANIELLO, nato a Caserta il 18 Maggio 1972, c.f.: RSSNLL72E18R963T e residente in Acerra (NA) alla Via Caruso, 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Carotenuto, c.f.: CRTDNC85L10G813U e dall'Avv. Antonino Internicola, c.f.: NTRNNN87B27C129H, elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo difensore sito in Pompei (NA) alla Via San Giovanni Battista della Salle n. 41 e con l'assistenza dell'OCC incarico Avv. Lucia Cerqua ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 22.11.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

A seguito dei chiarimenti richiesti con decreti del 12.12.2024 e del 21.01.2025, in data 17.02.2025 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *“1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

In data 24.03.2025 il gestore della crisi depositava relazione sugli esiti delle comunicazioni, nella quale rilevava che *“a seguito della comunicazione ai creditori ex art. 70 comma 1 CCI effettuata a*



mezzo pec del 24.02. 2025, sono pervenute, nei termini, osservazioni da parte della Santander Consumer Bank s.p.a. in data 25.02.2025 e da parte della Dinamica Retails s.p.a. in data 15.03.2025”.

Con la citata relazione, il gestore, anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori, formulava le proprie conclusioni.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l’art. 67 CCI dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.*

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all’art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell’art. 68 comma 2 CCI la relazione dell’OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L’OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 68 comma 4 CCI, documentandone l’avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell’art. 69 CCI *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.*

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) l’istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) l’istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull’andamento finanziario del ricorrente. In particolare, in base alle dichiarazioni del ricorrente, nonché alla luce della documentazione in atti , il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.9-10 relazione OCC in atti), nei



seguenti termini *“L’attuale situazione economica in cui versa il ricorrente, oggettivamente caratterizzata da uno stato di indebitamento, è stata causata dal particolare momento di difficoltà in cui lo stesso si è venuto a trovare in conseguenza della condizione di dipendenza patologica, cosiddetta ludopatia, da cui è affetto da circa trent’anni e che si è tramutata in una vera e propria patologia - certificata da una relazione della ASL NA 2 Nord - per la persistente incapacità di gestire e resistere all’impulso di attuare comportamenti finalizzati al gioco....In merito alla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, non può attribuirsi alla sua condotta né colpevolezza né mala fede, perché l’odierno istante ha agito sotto l’impulso di una vera e propria sindrome di “gioco d’azzardo”, così come definita nella certificazione medica che si produce ed ha contratto debiti nel disperato tentativo di ripianare le esposizioni, sempre più cospicue....Nella fattispecie in esame, il Sig. Russo (ndr : ha) contratto continui finanziamenti per ottenere somme da utilizzare nel gioco d’azzardo; ha mentito alla famiglia per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo, inizialmente affermando di essere in grado di risolvere da solo la problematica e di aver deciso di sottoporsi ad un programma terapeutico specifico solo allorquando la situazione è divenuta incontrollabile. Dalle dichiarazioni del Sig. Russo, invero, risulta un ricorso continuo al credito che si è innestato in un quadro clinico dal quale è emersa la perdita di autocontrollo e di gestione del proprio patrimonio...all’assunzione patologica delle obbligazioni per l’estinzione dei debiti di gioco ha fatto seguito l’accensione di nuovi finanziamenti che il ricorrente non è riuscito ad onorare anche al fine di estinguere i finanziamenti contratti in precedenza. A decorrere dall’anno 1997 il Sig. Russo si è indebitato sempre di più, fidandosi degli istituti di credito e soprattutto delle società finanziarie che hanno concesso i prestiti successivi, pur avendo il contraente la medesima capacità economica (data dallo stipendio e nient’altro), aggravata sempre di più da rate di mutui e prestiti”;*

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell’OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione, nonché nelle successive relazioni integrative depositate in data 28.12.2024 e 06.02.2025 risultano chiaramente indicate le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l’OCC, nel valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;



- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il patrimonio del Sig. Russo Aniello è costituito esclusivamente dal proprio stipendio che percepisce quale dipendente del Ministero dell'Interno, con la mansione di vigile del fuoco di circa euro 1.800,00 mensili a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 177.720,36 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e del compenso degli advisor legali), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.400,00;
- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta prevede il pagamento di euro 412,00 mensili per un numero di 94 rate, con soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito indicati: 1) il pagamento integrale del credito in prededuzione per compenso dell'OCC quantificato in euro 3.911,00, comprensivi di accessori come per legge; 2) il pagamento integrale del credito in privilegio del compenso dell'Avv. Carotenuto di euro 2.095,00, comprensivo di esborsi ed accessori come per legge, per l'assistenza legale espletata in favore del proponente nell'ambito della procedura in oggetto e per Agenzia delle Entrate – Riscossione per la parte privilegiata; 3) una percentuale di soddisfazione per tutti i creditori chirografari compresa tra il 15% e il 20%.

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII risultano pervenute osservazioni da parte della Santander Consumer Bank s.p.a. in data 25.02.2025 e da parte della Dynamica Retails s.p.a. in data 15.03.2025 con le quali i creditori hanno articolano le seguenti contestazioni:

- 1) mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura per sussistenza di colpa grave nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso. In particolare, secondo l'opponente Dynamica Retails s.p.a. *“il ricorrente non ha provato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero di non aver con colpa grave determinato il sovra-indebitamento, per mezzo di un ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il sig. Aniello Russo non ha neppure effettivamente dimostrato fatti o eventi sopraggiunti imprevedibili ed eccezionali tali da legittimare la richiesta di ammissione alla procedura. Anche prescindendo dalla carenza di prova, deve inoltre evidenziarsi che le spese familiari e quelle legate dalla dichiarata ludopatia, non possono costituire reale causa di un indebitamento incolpevole, tenuto conto che il sig. Aniello Russo è un dipendente, che non ha subito riduzioni della retribuzione tale da giustificare l'incapacità di adempiere alle obbligazioni e che i debiti contratti quando era già consapevole dei finanziamenti, non possono legittimare l'accesso alla presente procedura. I debiti contratti peraltro,, considerato il loro ammontare complessivo (oltre €*



170.000), non risultano coerenti con le spese e comunque non è stata fornita prova del nesso tra le spese e l'indebitamento. Non risulta pertanto che si sia verificato nessun reale fatto imprevisto e imprevedibile che abbia modificato le capacità reddituali dell'odierno ricorrente...il sig. Aniello Russo ha fatto pervenire una dichiarazione alla dinamica retail s.p.a. nella quale si attestava l'esistenza di un altro reddito che concorreva ai bisogni della famiglia per € 1.500,00 mensili, nella stessa dichiarazione la parte attestava altresì l'esistenza di due soli impegni finanziari di cui uno che si andava a rinnovare con la cessione del quinto con la dinamica retail s.p.a. ... E' chiaro che la condotta del sig. Aniello Russo, che ha reso sin dal luglio 2023 alla Dinamica Retail s.p.a. dichiarazioni mendaci, tacendo la propria reale situazione economica di cui certamente era consapevole, deve essere valutata come dolosa o comunque gravemente colposa e certamente idonea ad escludere il requisito dell'assenza di dolo o colpa grave”;

- 2) mancanza di convenienza per i creditori;
- 3) stralcio eccessivo del credito vantato;
- 4) mancata considerazione del possibile inserimento nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne.

In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce delle controdeduzioni del debitore, ha rilevato, in primo luogo che “anche a voler attrarre alla disponibilità del Sig. Russo la somma di euro 300,00 destinata al mantenimento del figlio, i finanziamenti di Santander Consumer Bank s.p.a e di Dinamica Retails s.p.a. non potevano assolutamente essere adempiuti dal contraente in virtù di una pregressa e grave situazione debitoria risultante in modo chiaro ed inequivocabile dalla CENTRALE RISCHI”.

Orbene, preme rilevare che, in disparte le contestazioni relative alla mancata collocazione del figlio maggiorenne nel mercato del lavoro, sulle quali si ritengono condivisibili le argomentazioni del gestor, nonché del debitore secondo cui “ la questione legata all'assegno di mantenimento in favore del figlio di primo letto del debitore e della sua ex moglie non appare rilevante ai fini della formulazione del piano. La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli e che ha disposto la separazione dei Sigg.ri Russo Aniello e Amato Stefania non ha mai conosciuto provvedimenti di modifica ed è tutt'ora imperante tra gli ex coniugi per quanto riguarda l'assegno di mantenimento”, in relazione le doglianze sollevate dai creditori relative all'assenza di “meritevolezza” nonché eccessivo stralcio del credito vantato, esse non possono ritenersi condivisibili per le seguenti ragioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se....ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.



Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa:

- 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter);
- 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui "Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L.



3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore “discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall’accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”). Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l’esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, tuttavia, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all’intera massa passiva”. Tanto premesso e venendo all’esame del caso di specie, dalla relazione dell’OCC emerge che la causa principale del sovraindebitamento è costituita alla dipendenza patologica dal gioco di azzardo trentennale di cui soffre il ricorrente che nel tempo lo hanno indotto a cercare fonti di finanziamento sempre nuove: tale situazione lo ha portato a farsi seguire dalla struttura ospedaliera che garantisce cura e assistenza nella gestione della ludopatia e il relativo percorso terapeutico.



Orbene, considerato che la dipendenza dal gioco di azzardo costituisce una patologia psichiatrica riconosciuta e che il ricorrente ha già intrapreso il percorso riabilitativo sin dall'anno 2023, come da documentazione in atti, si deve ritenere che il ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode e che, pertanto, ricorrono i presupposti per accedere agli strumenti previsti dalla l. 3/2012 (cfr. Tribunale di Trieste, del 16.08.2021 rel. Riccardo Merluzzi).

Le considerazioni svolte nella relazione del gestore, nonché nella memoria difensiva del debitore, invero, appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori , il che induce a ritenere che la contrazione dei plurimi finanziamenti in atti possa essere circostanza riconducibile allo stato patologico di cui sopra e quindi ad escludere la configurabilità di una colpa grave rispetto alla situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata da uno stato patologico di rilevante gravità che ha comportato una sensibile riduzione del reddito disponibile e quindi l'assunzione di svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d'azzardo.

Con riguardo, infine, alle contestazioni relative all'eccessivo stralcio dei crediti e, dunque, alla contestazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritiene che esse non possono essere esaminate nel merito, alla luce della condotta tenuta degli istituti.

E' stato, infatti, evidenziato dall'OCC - all'esito dell'esame dei plurimi finanziamenti stipulati, tenendo conto della data di stipulazione nonché delle disponibilità finanziarie al momento della contrazione dei debiti - che *“a partire dall'esercizio 2021, i debiti finanziari contratti dal debitore, erano eccedenti le capacità di rimborso del debitore medesimo, sicché sembrerebbe non valutato correttamente dagli operatori finanziari il “merito creditizio” del Sig. Russo all'atto di concessione dei finanziamenti accordati al debitore sovraindebitato a partire dal 2021 poi e ciò sia in base alle risultanze dell'indicatore, sia per la sussistenza di una debitoria a sofferenza di circa euro 34.000,00, desumibile già dal 2020 dalla Centrale Rischi di Banca di Italia”*.

Orbene, come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*: tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCII comma 2 secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*: trattasi di



disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021).

Tra l'altro, la riforma dell'anno 2020 ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12, con disposizione sostanzialmente confermata a seguito dell'entrata in vigore del CCII, che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni in merito al piano. Correlativamente non pare rimproverabile l'istante per i finanziamenti chirografari contratti, in mancanza di prova, gravante sui soggetti finanziatori, che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell'erogazione del credito.



Tanto premesso sul piano generale, si ritiene emergano profili di colpa in capo ai creditori opposenti: la stipulazione dei contratti di finanziamento con Santander Consumer Bank s.p.a. nel novembre dell'anno 2023 e con Dynamica Retails s.p.a. nell'ottobre dell'anno 2023 quando il ricorrente già risultava esposto sul piano finanziario e con una segnalazione a sofferenza sin dall'anno 2020, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente e sulla sua adeguata capienza patrimoniale, a tutela della propria posizione negoziale.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte degli istituti finanziatori che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, tenuto conto della certezza dell'esistenza di una debitoria a sofferenza di circa euro 34.000,00, desumibile già dal 2020 dalla Centrale Rischi di Banca di Italia” e della circostanza che il ricorrente non abbia reso dichiarazioni mendaci in sede di compilazione del questionario sul merito creditizio da parte della Dinamica Retails s.p.a., avendo riferito di avere in corso altri finanziamenti e che il questionario compilato richiedeva unicamente informazioni sugli impegni presenti in busta paga, risulta preclusa ai creditori la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC che i finanziamenti stipulati abbiano determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante.

In definitiva, in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da RUSSO ANIELLO, nato a Caserta il 18 Maggio 1972, c.f.: RSSNLL72E18R963T e residente in Acerra (NA) alla Via Caruso; dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di



salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 05.05.2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

